

# Aggiornamento normativo

**n. 488 / 2023**

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

---

## **I. Normativa europea**

- ✓ **MIFIR**: l'ESMA comunica la data di entrata in vigore degli RTS in materia di obblighi di trasparenza
- ✓ **AML/CASP**: in consultazione un aggiornamento degli Orientamenti EBA in tema AML per includere i CASP nell'ambito di applicazione

## **II. Normativa italiana**

- ✓ **ESTERNALIZZAZIONI**: pubblicate le nuove istruzioni della Banca d'Italia per le segnalazioni
- ✓ **CONTRASTO ALL'USURA**: online una nuova sezione del sito della Banca d'Italia
- ✓ **CROWDFUNDING**: la CONSOB ha adottato il Regolamento in materia di servizi di crowdfunding
- ✓ **ACF**: adottate modifiche al Regolamento Consob concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ **MIFIR: L'ESMA COMUNICA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEGLI RTS IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

In data 31 maggio 2023, l'ESMA ha pubblicato un [avviso](#) per ricordare che le norme tecniche di regolamentazione in materia di obblighi di trasparenza nelle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale e non rappresentativi di capitale di cui ai Regolamento delegati (UE) 2017/587 e 2017/583, come modificati rispettivamente dai Regolamenti delegati (UE) 2023/944 e 2013/945, inizieranno ad applicarsi a partire dal 5 giugno 2023.

Più precisamente:

- le nuove soglie Large in Scale (LIS) pre-negoziatore e post-negoziatore saranno applicabili a partire dal 5 giugno 2023 (incluso);
  - le modifiche in merito alla data di applicazione della valutazione trimestrale della liquidità delle obbligazioni entreranno in vigore a partire dalla pubblicazione del 1° agosto 2023;
  - l'ESMA prevede di effettuare i primi calcoli annuali, in conformità alle modifiche in merito ai criteri di segmentazione da utilizzare per definire le classi di strumenti per i quali devono essere eseguiti tali calcoli, entro il 30 aprile 2024;
  - l'ESMA prevede di effettuare i primi calcoli annuali, con riferimento agli strumenti finanziari *equity-like*, entro il 1° marzo 2024.
- ✓ **AML/CASP: IN CONSULTAZIONE UN AGGIORNAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA IN TEMA AML PER INCLUDERE I CASP NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

In data 31 maggio 2023, EBA ha posto in [consultazione](#) delle modifiche ai propri Orientamenti in materia di antiriciclaggio e relativi fattori di rischio del 1 marzo 2021 (Orientamenti AML), per estenderne l'applicazione ai provider di servizi su cryptoattività (*crypto-asset service providers* - CASP).

Le modifiche:

- introducono nuove linee guida settoriali per i CASP, che evidenziano i fattori di rischio relativi ai CASP;
- spiegano come i CASP debbano adeguare l'attività di adeguata verifica in linea con tali rischi; e
- includono una guida per gli istituti di credito e finanziari sui rischi da considerare quando intraprendono un rapporto d'affari con una CASP o quando sono altrimenti esposti a cryptoattività.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 31 agosto 2023.

## II. Normativa italiana

✓ **ESTERNALIZZAZIONI: PUBBLICATE LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PER LE SEGNALAZIONI**

In data 1 giugno 2023, Banca d'Italia ha pubblicato le proprie [Istruzioni](#) per la segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati, finalizzate a raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati, sui fornitori e subfornitori di servizi, nonché sul tipo di funzioni esternalizzate.

Le Istruzioni forniscono indicazioni per la compilazione annuale della segnalazione. La segnalazione è strutturata per fornire dati sui seguenti elementi:

- Informazioni sul contratto: questo elemento comprende informazioni dettagliate riguardanti il contratto di esternalizzazione, come la durata, i termini di rinnovo e di preavviso, e il costo associato.
- Firmatario del contratto: si richiede di specificare gli intermediari firmatari del contratto di esternalizzazione.
- Utilizzatore del contratto: questo elemento riguarda gli intermediari che utilizzano i servizi forniti dai fornitori esternalizzati.
- Categoria della funzione esternalizzata: è necessario indicare la categoria o tipologia della funzione aziendale esternalizzata, ad esempio, l'area di attività corrispondente.
- Fornitore di servizi: vengono richieste informazioni sul fornitore di servizi esternalizzati, ovvero l'entità o l'azienda responsabile della prestazione dei servizi.
- Funzione essenziale o importante (FEI o FOI): si chiede la valutazione delle funzioni esternalizzate come essenziali o importanti. Si richiede di indicare la motivazione per questa classificazione, nonché informazioni sulla valutazione dei rischi associati, l'organo decisionale coinvolto nella decisione di esternalizzazione, le verifiche di audit effettuate e pianificate, il grado di sostituibilità del fornitore di servizi, e il paese in cui vengono erogati i servizi e conservati i dati.

Il termine per il primo invio dei dati alla Banca d'Italia è fissato entro il 31 dicembre 2023. I dati inviati dagli intermediari in sede di prima applicazione fanno riferimento ai contratti di esternalizzazione in essere alla data del 31 dicembre 2022. Successivamente, la segnalazione avrà ad oggetto i dati al 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo.

✓ **CONTRASTO ALL'USURA: ONLINE UNA NUOVA SEZIONE DEL SITO DELLA BANCA D'ITALIA**

In data 1 giugno 2023, Banca d'Italia ha messo a disposizione una [nuova sezione del proprio sito](#) che raccoglie la normativa rilevante in materia di

contrasto all'usura, ivi incluse [le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi del luglio 2016](#), al fine di agevolare gli utenti.

✓ **CROWDFUNDING: LA CONSOB HA ADOTTATO IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI CROWDFUNDING**

In data 1° giugno 2023 la Consob, con Delibera n. 22720, ha adottato il [Regolamento in materia di servizi di crowdfunding](#), in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi *crowdfunding* alle imprese e degli articoli 4-*sexies* e 100-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

In particolare, il Regolamento Consob in materia di servizi *crowdfunding* fornisce la disciplina di attuazione, per quanto di competenza della Consob, in merito a:

- autorizzazione allo svolgimento dei servizi di *crowdfunding* e revoca dell'autorizzazione;
- obblighi informativi dei fornitori (informazioni chiave sull'investimento, avvio, interruzione e riavvio della fornitura di servizi e modifiche sostanziali alle condizioni di autorizzazione);
- comunicazioni di marketing (applicabili anche nei confronti di fornitori autorizzati di *crowdfunding* UE che intendono operare in Italia);
- ulteriori obblighi dei fornitori.

Con l'adozione di tale regolamento la Consob ha disposto l'abrogazione del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, adottato con delibera della Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. Tuttavia, continua ad applicarsi tale disciplina ai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 50-*quinquies* del TUF sino al termine del periodo transitorio previsto dall'art. 48 del Regolamento (UE) 2020/1503 (10 novembre 2023), ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali.

✓ **ACF: ADOTTATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSOB CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

In data 1° giugno 2023, la Consob, attraverso la delibera n. 22721, ha introdotto delle [modifiche al Regolamento Consob](#) (Regolamento Consob ACF) adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 32-*ter* del TUF, l'autorità ha esteso l'ambito di applicazione del Regolamento Consob ACF alla risoluzione delle controversie fra investitori e fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies* del TUF.